

N. 9/2021 RG



TRIBUNALE DI SALERNO

Terza Sezione Civile

-Ufficio fallimenti -

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) dott. Giorgio Jachia | Presidente |
| 2) dott.ssa Marina Mainenti | Giudice rel. |
| 3) Dott.ssa Rosaria Morrone | Giudice |

Letta l'istanza di pre-concordato (o concordato in bianco) presentata in data 23\10\2021 dalla società ALTO SELE srl di T. [REDACTED] M. [REDACTED], con sede legale in Colliano (SA), alla c.da Macchia (p.iva e c.f. 02662400650; REA SA - 234606), ai sensi dell'art. 161, comma 6, LF;

ritenuta la propria competenza territoriale, avendo la società sede in Colliano (SA);

preso atto della pacifica qualità di imprenditore commerciale della società istante e rilevata la sua idoneità ad accedere alla procedura di concordato preventivo in presenza dei requisiti dimensionali prescritti e dello stato di crisi;

rilevato che la domanda di pre-concordato (o concordato in bianco) è stata sottoscritta dal difensore munito di valida procura: è noto che ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice (cfr. Cass. *Ordinanza n. 20725 del 04/09/2017*);

rilevato che alla domanda di pre-concordato (o concordato in bianco) è stata allegata attestazione del notaio R. A. [redacted] in cui si dava atto che in data 22\10\2021 con determina dell'amministratore unico, T. [redacted] M. [redacted], era stata decisa la presentazione del presente concordato;

rilevato che, così come prescrive l'art. 161, comma 6, LF, alla domanda di pre-concordato (o concordato in bianco) sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (muniti della ricevuta di deposito in camera di commercio) e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuto che possa essere concesso un termine per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo, del piano e della documentazione completa di cui agli artt. 16, commi 2 e 3, LF, nonché per fornire la prova dell'iscrizione e del deposito nel Registro delle Imprese della determina dell'A.U., ex art. 152, comma 2 lett. a), LF e per il deposito ella necessaria dichiarazione del legale rappresentante della società ricorrente che negli ultimi due anni precedenti non abbia proposto analoga domanda di pre-concordato, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

rilevato, infine, che risultano pendenti alcuni ricorsi di fallimento nei confronti della società – ai quali la presente procedura di concordato preventivo viene riunita con decreto contestuale - per cui, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, LF, il concedendo termine può essere di sessanta giorni, fatta salva la possibilità di proroga, in presenza di giustificati motivi, per non oltre sessanta giorni;

P.Q.M.

CONCEDE termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, con piano e documentazione completa ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, LF, o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

CONCEDE termine di giorni quindici, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito della prova dell'iscrizione e del deposito nel Registro delle Imprese della determina dell'A.U., ex art. 152, comma 2 lett. a), LF e per il deposito ella

necessaria dichiarazione del legale rappresentante della società ricorrente che negli ultimi due anni precedenti non abbia proposto analoga domanda di pre-concordato, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Marina Mainenti;

NOMINA Commissario Giudiziale l'avv. Giampaolo Turco, al quale affida sin d'ora il compito di vigilare sull'attività svolta dalla società ricorrente fino alla scadenza del termine e di comunicare eventuali fatti costituenti violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 LF;

DISPONE che la società ricorrente depositi, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di € 10.000,00 per le spese dell'attuale fase della procedura;

DISPONE che il debitore riferisca con cadenza mensile, sotto il controllo e la supervisione del Commissario Giudiziale, sulla gestione finanziaria dell'impresa e sulle singole operazioni gestionali e negoziali compiute in pendenza del termine (con indicazione della giacenza di cassa e variazioni di mercato);

DISPONE che con la medesima cadenza la società debitrice riferisca sulle attività compiute per la predisposizione della proposta e del piano, e depositi, con analogo periodo mensile, una situazione finanziaria dell'impresa;

AVVERTE la società debitrice che dopo la presentazione del ricorso può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, solo previa autorizzazione del Tribunale, il quale si riserva la possibilità di assumere informazioni;

DISPONE, a cura della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito, la pubblicazione nel registro delle Imprese della situazione finanziaria dell'impresa esposta mensilmente del debitore

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Salerno, li 9 novembre 2021

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Marina Mainenti

Il Presidente

dott. Giorgio Jachia